

Art. 337-ter. Provvedimenti riguardo ai figli (1)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. **(Diritto alla bigenitorialità)**

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. **(Affidamento condiviso, regola)** Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare **(affidamento esclusivo eccezione)**. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

*Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito **(mantenimento diretto)**; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando **(mantenimento dei figli segue il regime patrimoniale primario)***

(Criteri di determinazione eventuale assegno di mantenimento)

- 1) le attuali esigenze del figlio.
 - 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
 - 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
 - 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
 - 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
- Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE SEPARAZIONE

Art. 156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli **non abbia adeguati redditi propri**.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

non abbia adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio

Atteggiamento tutelante nei confronti del coniuge debole che può continuare a non lavorare durante il periodo di separazione dal momento la spedizione non stoglie il vincolo matrimoniale.

Tuttavia nella prassi l'assegno di mantenimento non viene mai concesso e se concesso di entità molto basso in quanto non è un provvedimento isolato ma che tiene conto di altri due provvedimenti già esaminati : **assegnazione casa familiare, assegno di mantenimento per i figli** .

Questi due provvedimenti abbassano molto il reddito del coniuge economicamente più forte

Esempio reddito famiglia media

P. 3500 Euro al mese M 1500

Casa familiare muto acceso solo dal Padre costo 1500 al mese , casa familiare assegnata alla madre collocataria dei figli locazione appartamento P 700 euro 400 Euro mantenimento figli
Da 3500 Euro si arriva ad **euro 900 euro al mese per vivere** . Non c'è spazio anche per un assegno mantenimento alla moglie.

Unico caso quando i redditi sono veramente alti .

ASSEGNO DIVORZILE

Art 5 comma 6 legge sul divorzio

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, *tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapport o alla durata del matrimonio*, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno **quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive**

L' assegno divorzio regola i rapporto patrimoniali tre ex coniugiparticolarità del diritto di famiglia : un contratto sciolto che non esiste più nell'ordinamento continua a produrre effetti patrimoniali , in virtù del principio solidaristico del matrimonio a sostegno del coniuge più debole.

Sul tema dell'assegno divorzio negli ultimi anni si sono sviluppati indirizzi giurisprudenziali che hanno recentemente cambiato e stravolto il suo significato .

Originariamente l'assegno divorzio aveva tre funzioni

- 1) Assistenziale
- 2) Compensativa
- 3) Solidaristica

In considerazione del fatto che non poteva essere tenuta in considerazione il fatto che un tutela dovesse essere data la coniuge più debole in considerazione prima di tutto del fatto che prima del 1970 il matrimonio era ritenuto dal nostro ordinamento un vincolo inscindibile ed ed oggi non lo è più ... quindi il coniuge che aveva investito la sua vita sul matrimonio doveva essere in qualche modo tutelato .

Prima della riforma del 1987 che ha portato all'attuale formulazione dell'art. 5 come 6 della legge sul divorzio, vi era un ampio potere discrezionale da parte del giudice che con la riforma del 1987 è stata limitata .

La nuova formulazione ha quindi introdotto per l'assegno di divorzio la nuova formulazione :
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive

Non restava quindi che interpretare cosa il legislatore intendeva con l'espressione mezzi adeguati :
La giurisprudenza si è divisa sul punto : una prima sentenza della Cassazione ha interpretato l'aggettivo adeguati = tenore di vita matrimoniale, quindi se *il coniuge debole non aveva la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio gli spettava l'assegno divorzile*

Vi è stata però anche un'interpretazione diversa che teneva conto del fatto che in ragione del fatto che stiamo parlando di un rapporto giuridico che non esiste più **il cosiddetto vincolo assistenziale** post matrimoniale proprio del periodo 1970/1987 aveva necessariamente essere attenuato e quindi quell'espressione non poteva che riferirsi ad il parametro dell'esistenza dignitosa .

Il contrasto tra le due linee interpretative è stato risolto con **la sentenza n 11490 della Cassazione a Sessioni Unite del 1990** che riconosce che la finzione dell'assegno divorzile non ha soltanto natura assistenziale , ma anche compensativa e solidaristica e quindi il parametro a cui far riferimento deve necessariamente essere il tenore di vita matrimoniale , ma la Cassazione non si ferma qui ritiene che il riferimento al tenore di vita lo si debba considerare solamente per riconoscere il diritto del precettore a ricevere l'assegno e quindi se ne fa riferimento solo alla natura dell'an (accertamento dell'esistenza di un diritto) una volta stabilito il diritto usando il parametro del tenore di vita, per stabilire l'entità dell'assegno si doveva fare invece riferimento agli altri parametri indicati dalla norma : *tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.....*

Il tenore di vita quindi parametro massimo , la considerazione degli altri elementi poteva fare scendere l'entità dell'assegno anche fino a portarlo a 0.

NATURA BIFASICA DEL ASSEGNO DIVORZILE: PRIMA ESISTENZA DEL AN POI DETERMINAZIONE DEL QUANTUM.

Questa interpretazione ha resistito per oltre 27 anni, fino a quando la prima sezione della **Corte di Cassazione con la sentenza 11504 del 2017** ne ha stravolto il senso un'interpretazione secondo la Corte più in linea rispetto alla precedente, all'evoluzione della società ed ad un diritto di famiglia più moderno : Viene demolita l'affermazione che per mezzi adeguati si debba intendere il tenore di vita ...il venir meno del vincolo matrimoniale impone che l'unico riferimento che possa essere preso è quello dell'autosufficienza economica senza fare riferimento alla vita matrimoniale m, per cui se il

coniuge debole può lavorare ed ha i mezzi per lavorare non ha diritto ad alcun assegno . Proprio perché il vincolo è scelto non è possibile fare alcun riferimento alla precedente vita matrimoniale.

Nel 2018 con la sentenza a sessioni unite numero 18287 la Cassazione ha dato un 'ulteriore interpretazione che a differenza di quest'ultima tenesse conto della tutela di quel coniuge che aveva sacrificato la sua vita professionale alla vita matrimoniale con sacrifici dal punto di vista economico e di tempo .

Questa nuova interpretazione demolisce la natura biascia dell'assegno di divorzile, demolisce inoltre definitivamente l'ormai vecchio concetto della natura assistenziale dell'assegno , l'assegno divorzile ha **esclusiva natura compensativa** . Pertanto dovrà essere fatto ai fine dell'accertamento e della quantificazione dell'assegno un unica valutazione **che tenga conto dei sacrifici fatti dal coniuge debole**

Si dovranno quindi necessariamente valutare ogni singolo matrimonio perché tutti i matrimoni sono diversi tra loro e non è possibile procedere quindi ad un criterio unico .

Corte appello Napoli 10 gennaio 2019

Pur a fronte di rilevante squilibrio di situazione patrimoniale tra i due coniugi , pur a fronte di una matrimonio con una durata di dieci anni, la Corte nega l'assegno divorzile **per il fatto che il coniuge debole non ha dato alcun contributo alle esigenze della famiglia** Avvocato lui ed insegnante lei , *l'insegnante aveva continuato ad esercitare , non avevano avuto figli .La parte più deboli ha avuto solo un vantaggio dal matrimonio non ha fatto alcun sacrificio .*

Tribunale Pavia diversa luglio 2018

Un marito con guadagni e patrimonio anche immobiliare maggiore della moglie con grande, il **Tribunale rileva che la moglie ha avuto durante il matrimonio un rilevante attribuzione patrimoniale in compensazione dei sacrifici fatti**quindi : non c'era bisogno del assegno

Se i sacrifici non ci fossero stati cosa sarebbe successo : la moglie praticante giornalista, sarebbe diventata giornalista dipendente . **Il suo reddito sarebbe stato inferiore a quello ottenuto grazie a sacrifici fatti per aver lasciato la professione per accudire i figli .**

Quale patrimonio mai avrebbe potuto accumulare se avesse proseguito la sua carriera da giornalista. Sicuramente più basso di quello accumulato durante il matrimonio per cui niente assegno .

Interpretazione difforme Ordinanza 21234 2019 Corte di Cassazione

Vicenda relativa a coniugi con tenore di vita elevato, lui Amministratore società con reddito molto alto ; **in quella vicenda il Tribunale di Genova aveva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di 20.000 euro mensile, assegno confermato dalla Corte di Appello** la vicenda arriva in Cassazione dopo la sentenza a sezioni Unite del 2018, si poteva attendere quindi la conferma dell'assegno se si fosse accertato che la moglie avesse fatto grandi sacrifici personali ed economici per consentire al marito di fare la carriera che ha fatto o che al contrario fosse negato se questi sacrifici non sarebbero stati rilevati oppure già compensati.

Risulta invece in questo caso confermata l'imprescindibile natura assistenziale dell'assegno a vantaggio della finalità compensativa **La Cassazione di nuovo pone al centro dell'analisi del giudice la finalità assistenziale dell'assegno assistenza la bisognoso, non compensazione.**

Entrambi al momento della scioglimento del matrimonio sono indipendenti economicamente pur con redditi differenti, la moglie ha rinunciato alla attività professionale per dedicarsi alla famiglia tuttavia **l'assegno è eccessivo riguardo la criterio del poter condurre una vita dignitosa e cassa la decisione della Corte di Appello . 20 euro la mese son troppo per assicurare la vita dignitosa , non si è dato rilevanza ai sacrifici .**

Nelle aule parlamentari vi è un disegno di legge sulla riforma divorzio che tende a trasformare in norma l'orientamento della Cassazione; Ovvero che per la determinazione dell'assegno di divorzio **bisognerà fare una valutazione di quello che è stato il contributo del coniuge debole alla realizzazione del patrimonio familiare di quello che sarebbe stato il patrimonio familiare senza il sacrificio eventualmente lavorativo, e se quel sacrificio che il coniuge debole ha fatto abbia inciso negativamente nella sua sfera patrimoniale.** *Nel caso in cui non sia stato fatto alcun sacrificio e ci fosse comunque una sperequazione di reddito allora l'assegno dovrà essere corrisposta ma avrà esclusiva natura assistenziale alimentare*

Funzione risarcitoria compensativa; la natura assistenziale dell'assegno resta solo residuale.

Nel disegno di legge viene anche previsto una possibilità che l'assegno sia fissato dal Giudice **per un determinato tempo**, ipotesi non ammessa sulla base della legislazione vigente

Oppure una somma capitale con la quale si pose definitivamente fine al rapporto matrimoniale anche dal punto di vista economico, senza lasciare lo strascico dell'assegno divorzile

Adesso si può prevedere solo se i coniugi sono d'accordo e non lo può stabilire il Giudice Art 5 8 comma legge sul divorzio che può limitarsi solo a dichiararlo equo.

.Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

La domanda introduttiva dei procedimenti di separazione e divorzio (Art 706 cpc - art 4 comma 2 l 898/1970, si propone con ricorso da presentarsi nella cancelleria del giudice competente.

Il ricorso per separazione deve contenere l'esposizione dei fatti su i quali la domanda è fondata, presi basta indicare ciò che previsto dall'art 152 del cc intollerabilità della convenienza e grave pregiudizio della prole

Il ricorso per i divorzio deve contenere anche gli elementi di diritto su quei si basa la domanda ..art 3 L 898 /1970

LA parte dovrà chiedere che il giudice pronunci comunque sentenza non definitiva sullo stauts separazione o divorzio .

Contenuto snello del ricorso introduttivo ex art 706 cpc che viene poi integrato dalla successiva memoria integrativa ex art 709 come 3 cpc per la separazione e dall Art 4 comma 10 legge 898/1970 per il divorzio Da presentare dopo l'Udienza presidenziale

Perché questa doppio atto introduttivo ? Natura bifasica del procedimento di separazione e divorzio

Onde favorire il sereno svolgimento all'udienza presidenziale e consentire al giudice di pronunciare i provvedimenti provvisori senza perdersi in inutili formalismi sulle questioni procedurali .L'eventuale domanda di addebito ad esempio può non essere contenuta nel ricorso introduttivo che per sua sommatoria istruttoria non può decidere su una questione che richiede una complessa attività istruttoria.

Nella separazione presentazione documenti fiscali delle parti . Mentre nel divorzio bisogna integrare con ogni dichiarazione relativa al loro redditi e al loro patrimonio personale e comune quindi indicare anche la proprietà di beni immobili e/o risparmi finanziari

Tuttavia riguardo alla separazione la locuzione dichiarazione dei redditi e generica in quanto non é detto che tutti i soggetti presentino una dichiarazione dei redditi. Dovranno necessariamente essere valutate ogni altro bene diritto utilità che concorra alla formazione del patrimonio. Pensioni invalidità etc etc varie indennità , così come nel divorzio .

La giurisprudenza di merito infatti prevede un vero e proprio obbligo di disclosure dei coniugi nella fase presidenziale, il giudice infatti può ordinare una integrazione dei documenti depositati dalla parti .

Sanzioni per non presentare la documentazione ? L' Accoglimento della domanda ex avverso

Domande accessorie addebito ed richiesta eventuale di affidamento esclusivo dei figli , possono essere proposte anche successivamente al ricorso con la memoria integrativa.

Redazione Ricorso , deposito in cancelleria, attesa decreto del Presidente di fissazione udienza con termini al restituito per costituirsi e memoria difensiva con allegato al dichiarazione dei redditi

COSTITUZIONE DEL RESITENTE /COVENUTO

Di solito il termine per costituirsi è 20 gg prima dell'udienza fissate nel decreto ,ma non si tratta di termine perentorio beni ordinatorio , il cui mancato rispetto è lasciato alla discrezionalità del giudice

Il contenuto della memoria difensiva deve fornire elementi utili al Presidente in modo che possano favore l'emanazione di provvedimenti interinali sufficientemente ponderati, quindi evidentemente si dovranno prendere le posizioni e contestazioni rispetto a quanto riportato nel ricorso

La normativa però in proposito è talmente vaga che in teoria il convenuto potrebbe anche non costruirsi mediante un atto scritto e costituirsi direttamente all'Udienza presidenziale difendendosi oralmente (è comunque obbligatorio l'assistenza legale)

Comunque sia attore che convenuto avranno dopo l'Udienza presidenziale la possibilità di integrare le proprie domande e difese

UDIENZA PRESIDENZIALE

I Coniugi devono presentarsi personalmente, con l'assistenza del difensore all'Udienza presidenziale, se il ricorrente non si presenta la domanda non ha effetto ,se il resistente non si presenta il giudice ordina la rinnovazione della notifica del ricorso.

Presenza degli avvocati in udienza evoluzione del diritto, prima della riforma le parti all'Udienza presidenziale dovevano obbligatoriamente presentarsi senza avvocato

Art 707 cpc separazione . Art 4 comma 7 legge sul divorzio

Nel divorzio sono indicati gravi e comprovati motivi per non partecipare all'Udienza legittimo impedimento

Disparità di trattamento Il coniuge ricorrente nella separazione se non si presenta causa l'inefficacia della domanda mentre il resistente se non si presenta è possibile una rinnovazione della notifica del ricorso

Nel divorzio invece si possono presentare gravi motivi per giustificare l'assenza di entrambe le parti

In Seguito interpretazione dell'art 4 comma 7 anche alla separazione .

Comunque il rinvio dell'udienza per mancata comparizione del convenuto non deve essere interpretato in senso letterale , nel senso che così fosse potrebbe essere un arma dilatoria nei confronti dello stesso per ritardare l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti , pertanto si interpreta l'assenza del convenuto come il fallimento del tentativo di conciliazione e quindi la possibilità di pronunciare i provvedimenti urgenti sulla base esclusivamente del ricorso e proseguire con l'istruttoria.

Sul tentativo di conciliazione non mi soffermerei più di tanto , in quanto praticamente inapplicabile , mero rinvio nel verbale di udienza , lo abbiamo visto l'altra volta

ASCOLTO DEL MINORE IN FASE PRESIDENZIALE.

Prima dell'intervento del legislatore nel 2005 l'ascolto del minore nella fase presidenziale era previsto solamente nel procedimento di divorzio art 4 comma 8

Affidamento condiviso previsione ex art 155 sexies ora 337 octies

Ovviamente inserito nella riforma sulla rilevanza dei figli all' interno del procedimento di separazione, dove ogni atto deve essere preso nel loro esclusivo interesse , non in quello dei genitori .

Si inserisce quindi l'ascolto del minore obbligatorio in quel procedimento in cui il minore diventa un soggetto diritto ,attore principale e non più semplice spettatore nel rispetto delle convenzioni internazionali

Il minore. può essere quindi sentito sia dal presidente sia anche successivamente dal Giudice istruttore

Sulla problematica dell'ascolto del minore e le sue modalità durante la fase sommaria del giudizio presidenziale che inevitabilmente se dovesse procedere con l'ascolto rinvierebbe i provvedimenti che al contrario richiedono un'urgenza , utilizzo quindi cum grano salis solamente nei casi in cui sia veramente necessario, altrimenti rimandarlo alla fase istruttoria .

Ascoltare il minore nel procedimento non è una facoltà del Giudice ma un obbligo nei limiti indicati all'art 337 octies pena la nullità del provvedimento .

Interpretazione meno restrittiva prevede che in giudice posso motivare il mancato ascolto ma con una motivazione vera e non una mera clausola di stile .

Il minore ha anche il diritto di non essere ascoltato

I PROVVEDIMENTI PROVVISORI ED URGENTI

ART 337 TER A OCTIES CC

La ragione è quella di fornire un assetto provvisorio alla famiglia in crisi , in attesa che intervenga la sentenza definitiva. Hanno efficacia esecutiva immediata e conservano la loro validità anche dopo la fine del procedimento sempre che non siano stati modificati dalla sentenza del giudice istruttore o reclamati

Reclamo contro l'ordinanza presidenziale

Art 708 comma 4 cpc entro 10 giorni Corte di Appello

Può essere impugnata anche nell'ordinanza nella parte in cui non accoglie le richieste di uno dei coniugi

Interpretazione giurisprudenziale reclamo ammissibile solo per i casi di manifesta infondatezza dell'ordinanza (errori di fatto ; di diritto(erronea individuazione delle norme applicabili;

Anche il giudice istruttore può su richiesta delle parti cambiare il contenuto dell'Ordinanza Presidenziale

Tuttavia il giudice istruttore può intervenire nella modifica dell'ordinanza presidenziale solo nei casi i cui vi siano nel frattempo assunti fatti nuovi o nuove allegazioni e prove non presentate all'udienza presidenziale.

Udienza giudice istruttore

Udienza le parti devono comparire? Sono già comparse all'udienza presidenziale e quindi la legge non prevede una nuova comparizione , tuttavia laddove ci fosse l'occasione di un accordo sulla base dell'Ordinanza presidenziale il giudice può ammettere l'intervento della parti ex art 185 cpc (tentativo di conciliazione)

Poteri istruttori del giudice ex art 337 octies cc

Art. 337-octies. Poteri del giudice e ascolto del minore (1)

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Art 6 comma 9 legge divorzio audizione del minore solo se necessario .

Poter del giudice di disporre accertamenti tributari quando la documentazione presentata dalle parti è incompleta o contraddittoria rispetto al tenore di vita.

Utilizzo dei servizi sociali per compiere indagini riguardo le regole dell'affidamento indagini che saranno valutate dal giudice per prendere le decisioni necessarie

Ammissione di un CTU subordinata ad una valutazione discrezionale del Giudice

LA CtU ha sempre oggetto la valutazione del comportamento dei genitori nei confronti dei figli oppure rapporto dei figli con il genitore e valutazione psicologica dello stesso

AUDIZIONE DEL MINORE : Deve essere fatto dal Giudice senza la presenza dei genitori né degli avvocati . Solo il minore ed il giudice . Ambiente protetto in orario compatibile con le esigenze scolastiche del minore art 336 b is